SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L'anno duemilaquindici, addì **15 luglio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0046438 del 9 luglio 2015, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come integrato con successive note rettorali prot. n. 0046678 del 10 luglio 2015 e prot. n. 0047262 del 14 luglio 2015.

……..o m i s s i s ……

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Masiani, Pro-Rettore Vicario (entra alle ore 16.50), prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Augusto D'Angelo (entra alle ore 17.56), prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Beniamino Altezza, Carlo D'Addio, Roberto Ligia e i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento, Fabiana Cancrini, Valeria Roscioli e Stefano Capodieci.

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto, i ProRettori: Mario Morcellini, Teodoro Valente, Gianni Orlandi e Bruno Botta.

Assenti giustificati: la Rappresentante del personale Tiziana Germani.

Assenti: il Rappresentante del personale Beniamino Altezza e i Rappresentanti degli studenti Manuel Santu e Pierleone Lucatelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

……..o m i s s i s ……..

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

15 LUG. 2015

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
Dott.ssa Silvana Raggiossi

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani

6.1

RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL SENATO ACCADEMICO E NEL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA". – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE PER ADEGUAMENTO ALLE PROCEDURE DI VOTO ELETTRONICO E SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE. - CRONOPROGRAMMA ELETTORALE.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 17, secondo capoverso, del vigente Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", i mandati dei rappresentanti degli studenti negli organi predetti, eletti a seguito delle consultazioni svoltesi in data 21 e 22.05.2013, cesseranno il 31.10.2015.

Ai fini dello svolgimento delle relative elezioni, il Presidente comunica che le stesse, in linea con il processo di informatizzazione delle procedure di voto universitarie già da anni sperimentato con successo in occasione delle elezioni del Rettore e delle consultazioni per i rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico, si svolgeranno in modalità elettronica.
Tale modalità consente infatti, rispetto alle modalità cartacee, la riduzione dei costi indiretti legati alle modalità organizzative per garantire la sicurezza nelle procedure di voto, la trasparenza e la certezza delle procedure di spoglio e i relativi tempi.

Ai fini di promuovere la più ampia partecipazione alle consultazioni, la procedura, basata sul sistema del CINECA "*u-Vote Lite*", consentirà inoltre a ciascun studente di scegliere liberamente il seggio presso il quale esprimere il proprio voto.

A tal fine, gli uffici hanno predisposto le modifiche da apportare al vigente Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per renderlo compatibile con le nuove modalità di voto, semplificandone contestualmente alcuni aspetti.
Il testo vigente del Regolamento ed a fronte il nuovo testo, con evidenziate le opportune modifiche ed integrazioni, sono allegati quali parte integrante della presente relazione.

Il Presidente precisa che dette modifiche ed integrazioni non incidono sulla sostanza del Regolamento, limitandosi ad adeguare il Regolamento medesimo alla procedura elettronica ed a snellire la gestione del procedimento elettorale.

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

15 LUG. 2015

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
Dott.ssa Silvana Paggiossi

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani

Sulla base di una stima dei tempi di espressione del voto per singolo elettore, analogamente a quanto previsto per le elezioni del Rettore e per le consultazioni per la designazione dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico inoltre, saranno previsti quattro giorni di apertura dei seggi, rispetto ai due giorni delle precedenti elezioni.

Il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare in merito, approvando il nuovo testo del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Il Presidente ricorda inoltre che occorre individuare le date nelle quali procedere allo svolgimento delle elezioni.

Considerata l'opportunità di consentire, anche ai fini dello svolgimento efficace della campagna elettorale, il riferimento ad una base elettorale stabile, il Presidente propone che le elezioni si svolgano nel mese di novembre 2015, decorsi i termini per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio della Sapienza per l'anno accademico 2015-16 e tenendo conto dei tempi tecnici per la predisposizione delle liste elettorali definitive: dunque nei giorni 24, 25, 26 e 27.11.2015.
In tal modo, le elezioni potranno aver luogo all'interno del periodo di naturale *prorogatio* dei mandati dei rappresentanti attualmente in carica.
Le liste dei candidati potranno essere presentate entro il 26.10.2015.

Il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare in merito approvando il predetto cronoprogramma delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Il Rettore sarà delegato ad adottare, con apposito e motivato provvedimento da sottoporre a successiva ratifica degli Organi, le modifiche al cronoprogramma che si dovessero eventualmente rendere necessarie.

Allegato parte integrante:
a) Testo vigente del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed a fronte nuovo testo, con evidenziate le opportune modifiche ed integrazioni.

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

15 GIU. 2015

DELIBERAZIONE N. 340/15

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA	**la legge n. 240 del 30.12.2010, ed in particolare l'articolo 2;**
VISTO	**il vigente Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, ed in particolare gli articoli 19, 20, 30, 31, 32 e 33;**
UDITA	**la relazione del Presidente;**
VISTO	**il nuovo testo del Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";**
TENUTO CONTO	**delle osservazioni formulate dai Rappresentanti degli studenti e delle studentesse al testo del suddetto Regolamento, finalizzate a consentire la più ampia partecipazione al voto degli studenti e delle studentesse;**
RITENUTO	**che per le finalità di cui sopra si rende necessario allineare la durata dei mandati delle rappresentanze studentesche nelle Facoltà e nei CNSU a quella prevista per le rappresentanze negli Organi Collegiali di Sapienza, favorendo l'*election day* al fine di accorpare le elezioni in un unico periodo per tutte le strutture implicate;**

Con voto unanime

DELIBERA

- **di approvare il testo base del nuovo Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";**

- **di dare mandato agli Uffici competenti:**
  - **a predisporre le ulteriori modifiche al Regolamento de quo necessarie per consentire la maggiore partecipazione degli studenti e delle studentesse al voto, anche semplificando le relative procedure;**

6.1

- **a fissare le elezioni dei Rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario di Sapienza (CNSU), in date il più vicino possibile al termine della "*prorogatio*" naturale dei mandati dei Rappresentanti attualmente in carica;**
- **a predisporre le necessarie modifiche al Regolamento - tipo di Facoltà, allineando la durata dei mandati prevista per le rappresentanze studentesche nelle Facoltà a quella prevista per le rappresentanze negli Organi Collegiali di Sapienza;**
- **a favorire l'election day;**
- **ad apportare al testo base del Regolamento in argomento ogni altra opportuna modifica al fine del coordinamento dello stesso, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 luglio 2015;**

- **di rinviare al mese di settembre ogni valutazione in ordine alle proposte di modifica statutaria emerse nel dibattito.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

TESTO VIGENTE	TESTO RECANTE LE MODIFICHE PROPOSTE PER L'APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL SENATO ACCADEMICO E NEL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL SENATO ACCADEMICO E NEL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**
Art. 1 - Indizione delle elezioni Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette, ogni biennio, con decreto rettorale reso pubblico almeno 90 giorni prima della data fissata per le votazioni, tra il 1° ed il 31 ottobre. Nel caso in cui in detto mese siano previste le elezioni per il Rettore, le elezioni studentesche vengono spostate al successivo mese di novembre; conseguentemente, ferma restando la scadenza del mandato al 31 ottobre dell'ultimo anno del biennio di riferimento, il mandato stesso non partirà dal 1° novembre del primo anno accademico bensì dalla data dell'effettivo insediamento.	**Art. 1 - Indizione delle elezioni** Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette, ogni biennio, con decreto rettorale reso pubblico almeno 90 giorni prima della data fissata per le votazioni, tra il 1° ed il 31 ottobre. Nel caso in cui in detto mese siano previste le elezioni per il Rettore, le elezioni studentesche vengono spostate al successivo mese di novembre; conseguentemente, ferma restando la scadenza del mandato al 31 ottobre dell'ultimo anno del biennio di riferimento, il mandato stesso non partirà dal 1° novembre del primo anno accademico bensì dalla data dell'effettivo insediamento.
Art. 2 - Corpo elettorale L'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea, di laurea magistrale, ai corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione. L'elettorato attivo spetta altresì, agli studenti delle Scuole di Specializzazione, iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato. L'elettorato attivo è esteso agli iscritti al dottorato di ricerca per la sola durata normale del Corso. Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. L'elettorato passivo spetta agli studenti che alla data di indizione delle elezioni risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di Dottorato di ricerca. L'elettorato passivo spetta altresì agli studenti delle Scuole di Specializzazione che, alla data di presentazione delle liste, risultino iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato. Gli studenti dei corsi interfacoltà godono dell'elettorato attivo e passivo per la Facoltà sede amministrativa del corso. Gli eletti devono, alla data del decreto rettorale di nomina, risultare comunque in possesso dei requisiti sopra richiesti. In assenza di detti requisiti, l'Amministrazione provvede ad escludere lo studente dall'elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente risultato primo dei	**Art. 2 - Corpo elettorale** L'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ai corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione. L'elettorato attivo spetta altresì, agli studenti delle Scuole di Specializzazione, iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato. L'elettorato attivo è esteso agli iscritti al dottorato di ricerca per la sola durata normale del Corso. Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. L'elettorato passivo spetta agli studenti che alla data di indizione delle elezioni risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di Dottorato di ricerca. L'elettorato passivo spetta altresì agli studenti delle Scuole di Specializzazione che, alla data di presentazione delle liste, risultino iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato. Gli studenti dei corsi interfacoltà godono dell'elettorato attivo e passivo per la Facoltà sede amministrativa del corso. Gli eletti devono, alla data del decreto rettorale di nomina, risultare comunque in possesso dei requisiti sopra richiesti. In assenza di detti requisiti, l'Amministrazione provvede ad escludere lo studente dall'elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente risultato primo dei

non eletti della stessa lista e per lo stesso organismo. L'iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dagli Uffici competenti, salvo le opportune integrazioni.	non eletti della stessa lista e per lo stesso organismo. L'iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dagli Uffici competenti, salvo le opportune integrazioni.
Art. 3 - Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è fissato dal Decreto Rettorale di indizione in relazione a quanto previsto dallo Statuto. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 31 comma 2, dello Statuto) con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.	**Art. 3 - Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni** Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è fissato dal Decreto Rettorale di indizione in relazione a quanto previsto dallo Statuto. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 31 comma 2, dello Statuto) con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.
Art. 4 - Liste elettorali L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti. La presentazione delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore 18.00 del trentesimo giorno precedente il primo giorno delle votazioni. Ogni Lista è presentata da un elettore firmatario della Lista, responsabile della completezza della documentazione presentata. Tale elettore può altresì presentare Liste aventi lo stesso simbolo e la stessa denominazione in altri organismi. La presentazione di ciascuna Lista avviene mediante il deposito, presso l'Area Affari istituzionali dell'Università, della dichiarazione di presentazione di Lista di candidati e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato. Il presentatore della Lista assume, altresì, congiuntamente ad altro sottoscrittore della Lista, la funzione di responsabile della Lista stessa o di altra Lista presentata in altri organismi, ma avente lo stesso simbolo e la stessa denominazione. Ogni dichiarazione di presentazione deve contenere: a) Una sigla o simbolo atto a identificare la Lista, possibilmente riprodotta anche su supporto magnetico (la Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore di Lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o simbolo della Lista qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza); b) Un elenco degli studenti candidati, possibilmente riprodotto anche su supporto magnetico. Per gli organismi maggiori il numero dei candidati non deve essere superiore al numero dei rappresentanti da eleggere. A parità di voti di preferenza risulterà eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista;	**Art. 4 - Liste elettorali** L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti. La presentazione delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore 18.00 del trentesimo giorno precedente il primo giorno delle votazioni. Ogni Lista è presentata da un elettore firmatario della Lista, responsabile della completezza della documentazione presentata. Tale elettore può altresì presentare Liste aventi lo stesso simbolo e la stessa denominazione in altri organismi. La presentazione di ciascuna Lista avviene mediante il deposito, presso l'Area Affari istituzionali dell'Università, della dichiarazione di presentazione di Lista di candidati e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato. Il presentatore della Lista assume, altresì, congiuntamente ad altro sottoscrittore della Lista, la funzione di responsabile della Lista stessa o di altra Lista presentata in altri organismi, ma avente lo stesso simbolo e la stessa denominazione. Ogni dichiarazione di presentazione deve contenere: a) Una sigla o simbolo atto a identificare la Lista, ~~possibilmente~~ riprodotta anche su supporto magnetico (la Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore di Lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o simbolo della Lista qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza); b) Un elenco degli studenti candidati, ~~possibilmente~~ riprodotto anche su supporto magnetico. Per gli organismi maggiori il numero dei candidati non deve essere superiore al numero dei rappresentanti da eleggere. A parità di voti di preferenza risulterà eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista;

NS

c) La dichiarazione di accettazione della candidatura per ciascuno degli studenti candidati; d) l'indicazione del recapito e la firma autenticata dei due responsabili di Lista. Compiti dei responsabili di Lista sono: 1) ricevere comunicazioni dall'Area Affari istituzionali e dalla Commissione Elettorale Centrale. 2) designare i rappresentanti di Lista presso i seggi, comunicandone i nominativi alla Commissione Elettorale Centrale non oltre l'ottavo giorno antecedente la data di inizio delle votazioni. Nel caso tale termine non sia rispettato, le designazioni vengono fatte direttamente ai Presidenti di Seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto; 3) presentare, su richiesta dell'Area Affari istituzionali, l'elenco degli studenti sottoscrittori di Lista che potranno essere utilizzati, con compiti di scrutatore, per la costituzione dei seggi. Tale presentazione deve essere fatta, inderogabilmente, entro il ventesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione.	c) La dichiarazione di accettazione della candidatura per ciascuno degli studenti candidati; d) l'indicazione del recapito e la firma autenticata dei due responsabili di Lista. Compiti dei responsabili di Lista sono: 1) ricevere comunicazioni dall'Area Affari istituzionali e dalla Commissione Elettorale Centrale. 2) designare i rappresentanti di Lista presso i seggi, comunicandone i nominativi alla Commissione Elettorale Centrale non oltre l'ottavo giorno antecedente la data di inizio delle votazioni. Nel caso tale termine non sia rispettato, le designazioni vengono fatte direttamente ai Presidenti di Seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto; 3) presentare, su richiesta dell'Area Affari istituzionali, l'elenco degli studenti sottoscrittori di Lista che potranno essere utilizzati, con compiti di scrutatore, per la costituzione dei seggi. Tale presentazione deve essere fatta, inderogabilmente, entro il ventesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione.
Art. 5 - Presentazione liste Le liste dei candidati per gli organismi centrali devono essere corredate da non meno di 300 e non più di 450 firme - autenticate - di studenti aventi diritto all'elettorato attivo, ai sensi del precedente art. 2. La presentazione delle firme di cui sopra deve essere fatta - a pena di nullità - su moduli predisposti dall'Amministrazione. Ogni studente può candidarsi per più organismi soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo. Lo studente candidato in una Lista non può figurare come presentatore della Lista stessa; qualora ciò si verifichi, la firma di presentazione è nulla. Le firme di coloro che presentano le liste dei candidati e le dichiarazioni di accettazione delle candidature devono essere autenticate nei modi di legge, come pure da personale dell'Amministrazione all'uopo designato. Le generalità del soggetto autenticante, nonché la qualifica rivestita ed il timbro dell'Ufficio, devono risultare in modo chiaro ed inequivocabile, pena nullità della presentazione della lista. Per i firmatari devono risultare i dati anagrafici, la Facoltà di appartenenza, il numero di matricola. Per i candidati, pena la nullità della candidatura, devono risultare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, Facoltà cui sono iscritti, numero di matricola. L'Area Affari istituzionali provvede, avanti al presentatore, a sigillare all'interno di un plico il materiale ricevuto, apponendo sullo stesso la data e l'orario di consegna ed un numero progressivo. Rimane fuori dal plico il foglio di presentazione della Lista con relativa firma del presentatore, che viene	**Art. 5 - Presentazione liste** Le liste dei candidati per gli organismi centrali devono essere corredate da non meno di ~~300~~ ***200*** e non più di ~~450~~ ***350*** firme – autenticate ***anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità ad appositi modelli predisposti dall'Amministrazione*** - di studenti ~~aventi diritto all'elettorato attivo, ai sensi del precedente art. 2~~ ***regolarmente iscritti.*** La presentazione delle firme di cui sopra deve essere fatta - a pena di nullità - su moduli predisposti dall'Amministrazione. Ogni studente può candidarsi per più organismi soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo. Lo studente candidato in una Lista non può figurare come presentatore della Lista stessa; qualora ciò si verifichi, la firma di presentazione è nulla. Le firme di coloro che presentano le liste dei candidati e le dichiarazioni di accettazione delle candidature devono essere autenticate nei modi di legge, come pure da personale dell'Amministrazione all'uopo designato. Le generalità del soggetto autenticante, nonché la qualifica rivestita ed il timbro dell'Ufficio, devono risultare in modo chiaro ed inequivocabile, pena nullità della presentazione della lista. Per i firmatari devono risultare i dati anagrafici, la Facoltà di appartenenza, il numero di matricola. Per i candidati, pena la nullità della candidatura, devono risultare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, Facoltà cui sono iscritti, numero di matricola. L'Area Affari istituzionali provvede, avanti al presentatore, a sigillare all'interno di un plico il materiale ricevuto, apponendo sullo stesso la data e l'orario di consegna ed un numero progressivo. Rimane fuori dal plico il foglio di presentazione della Lista con relativa firma del presentatore, che viene

autenticata dall'Area Affari istituzionali al momento della presentazione. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, tutti i plichi vengono consegnati alla Commissione Elettorale Centrale. Quest'ultima, a partire dal giorno seguente, organizza i lavori di apertura e di esame del materiale, previa convocazione del presentatore di Lista di volta in volta interessato.	autenticata dall'Area Affari istituzionali al momento della presentazione. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, tutti i plichi vengono consegnati alla Commissione Elettorale Centrale. Quest'ultima, a partire dal giorno seguente, organizza i lavori di apertura e di esame del materiale, previa convocazione del presentatore di Lista di volta in volta interessato.
Art. 6 - Pubblicazione delle liste e propaganda elettorale Le liste dei candidati, la cui conformità alla legge ed al presente Regolamento risultano accertate dalla Commissione Elettorale Centrale, sono rese pubbliche dal Rettore - mediante manifesti nei quali esse sono elencate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione o simbolo - almeno otto giorni prima della data delle elezioni. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale Centrale, con proprio verbale, ha disposto la pubblicazione, previa accettazione, delle liste elettorali e termina 24 ore prima della data di inizio delle votazioni. Per l'esercizio della propaganda elettorale i Presidi, entro cinque giorni dall'invito del Rettore, dovranno provvedere a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale. La Commissione Elettorale Centrale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito dell'Università, nel rispetto dei principi della Costituzione.	**Art. 6 - Pubblicazione delle liste e propaganda elettorale** Le liste dei candidati, la cui conformità alla legge ed al presente Regolamento risultano accertate dalla Commissione Elettorale Centrale, sono rese pubbliche dal Rettore - mediante manifesti nei quali esse sono elencate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione o simbolo - almeno otto giorni prima della data delle elezioni. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale Centrale, con proprio verbale, ha disposto la pubblicazione, previa accettazione, delle liste elettorali e termina 24 ore prima della data di inizio delle votazioni. Per l'esercizio della propaganda elettorale i Presidi, entro cinque giorni dall'invito del Rettore, dovranno provvedere a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale. La Commissione Elettorale Centrale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito dell'Università, nel rispetto dei principi della Costituzione.
Art. 7 - Seggi elettorali: ubicazione e composizione Il Rettore rende pubblica l'ubicazione dei seggi presso cui si svolgeranno le elezioni almeno otto giorni prima della data delle elezioni attraverso una comunicazione pubblicata sul sito web dell'Università e mediante disposizione affissa all'albo dell'Università e comunicata ai presentatori delle liste. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con decreto rettorale. I seggi sono composti da: a) Un presidente ed un segretario scelti fra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università; b) Due scrutatori designati dalla Commissione Elettorale Centrale avvalendosi degli elenchi degli elettori di cui all'art. 4 del presente regolamento, forniti dai responsabili delle singole liste, in modo che i due scrutatori siano possibilmente firmatari di liste differenti. Il Presidente nomina il vice presidente. L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio.	**Art. 7 - Seggi elettorali: ubicazione e composizione** Il Rettore rende pubblica l'ubicazione dei seggi presso cui si svolgeranno le elezioni almeno otto giorni prima della data delle elezioni attraverso una comunicazione pubblicata sul sito web dell'Università e mediante disposizione affissa all'albo dell'Università e comunicata ai presentatori delle liste. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con decreto rettorale. I seggi sono composti da: a) Un presidente ed un ***vicepresidente, con funzioni di*** segretario***,*** scelti fra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università; b) Due ~~scrutatori~~ ***membri*** designati dalla Commissione Elettorale Centrale avvalendosi degli elenchi degli elettori di cui all'art. 4 del presente regolamento, forniti dai responsabili delle singole liste, in modo che i due ~~scrutatori~~ ***membri*** siano possibilmente firmatari di liste differenti. ~~Il Presidente nomina il vice presidente.~~ L'Ufficio di presidente, di ~~scrutatore~~ ***membro*** e di ~~segretario~~ ***vicepresidente*** è obbligatorio.

18

In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o di ambedue gli scrutatori, il presidente provvede alla integrazione del seggio con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni. Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente. In caso di impedimento o di mancata presentazione del presidente o del segretario del seggio, il Rettore provvede con suo decreto a sostituirlo. Con decreto rettorale i seggi di cui al presente articolo potranno essere modificati, in caso di concomitanza con consultazioni elettorali studentesche a carattere nazionale.	In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o di ambedue ~~gli scrutatori~~ ***i membri***, il presidente provvede alla integrazione del seggio con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni. Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente. In caso di impedimento o di mancata presentazione del presidente o del ~~segretario~~ ***vicepresidente*** del seggio, il Rettore provvede con suo decreto a sostituirlo. Con decreto rettorale i seggi di cui al presente articolo potranno essere modificati, in caso di concomitanza con consultazioni elettorali studentesche a carattere nazionale.
Art. 8 - Accesso ai seggi Ai seggi possono accedere: gli elettori iscritti ad essi, i candidati, i componenti la Commissione Elettorale Centrale, i funzionari dell'Area Affari istituzionali autorizzati dal Direttore dell'Area, i rappresentanti di Lista - uno per ogni seggio. I rappresentanti di Lista assistono a tutte le operazioni elettorali e di scrutinio senza parteciparvi direttamente; essi possono far inserire a verbale loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.	**Art. 8 - Accesso ai seggi** Ai seggi possono accedere: gli elettori ~~iscritti ad essi~~ ***indipendentemente dall'ubicazione della sede del seggio***, i candidati, i componenti la Commissione Elettorale Centrale, i funzionari dell'Area Affari istituzionali autorizzati dal Direttore dell'Area, i rappresentanti di Lista - uno per ogni seggio. I rappresentanti di Lista ~~assistono~~ ***possono assistere*** a tutte le operazioni elettorali ~~e di scrutinio~~ senza parteciparvi direttamente; essi possono far inserire a verbale loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.
Art. 9 - Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale Alle ore 16,00 del giorno precedente il primo dei due giorni indicati per le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare un congruo numero di schede. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di persone responsabili all'uopo designate, o del servizio di vigilanza. Alle ore 8,00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.	**Art. 9 - Operazioni ~~di voto~~ e compiti del seggio elettorale** Alle ore 16,00 del giorno precedente il primo dei ~~due~~ giorni previsti ~~indicati~~ per le votazioni ***ed indicati nel decreto rettorale d'indizione,*** i seggi vengono costituiti con l'insediamento del presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni ***in modalità elettronica***, effettuando l'accensione ed il test di funzionamento delle apparecchiature fornite per le operazioni di voto. ~~provvedendo comunque a vistare un congruo numero di schede.~~ Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di persone responsabili all'uopo designate, o del servizio di vigilanza. Alle ore 8,00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

Ar

Le operazioni di voto sono svolte nei giorni indicati nel decreto rettorale che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti a) Il primo giorno dalle ore 8,30 alle ore 19,00; b) Il secondo giorno dalle ore 8,30 alle ore 14,00.	Le operazioni di voto sono svolte nei giorni indicati nel decreto rettorale che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti ***tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 19,00 ad esclusione dell'ultimo giorno di votazione, le cui operazioni di voto sono svolte dalle ore 8,30 alle ore 14.00.*** ~~almeno~~ ~~a) Il primo giorno dalle ore 8,30 alle ore 19,00;~~ ~~b) Il secondo giorno dalle ore 8,30 alle ore 14,00.~~
Qualora tutti gli elettori iscritti nelle liste di un seggio elettorale risultino aver votato nel primo dei due giorni indicati nel decreto rettorale per le votazioni, il presidente provvede a sigillare l'urna, a chiudere il seggio come previsto nei commi precedenti, rinviando alle ore 14,30 del giorno successivo le operazioni di scrutinio.	~~Qualora tutti gli elettori iscritti nelle liste di un seggio elettorale risultino aver votato nel primo dei due giorni indicati nel decreto rettorale per le votazioni, il presidente provvede a sigillare l'urna, a chiudere il seggio come previsto nei commi precedenti, rinviando alle ore 14,30 del giorno successivo le operazioni di scrutinio.~~
Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente: 1) Lo studente presenta al Presidente o a uno dei componenti del seggio un documento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore; 2) Il Presidente o uno dei componenti del seggio accerta che il cognome dello studente sia iscritto nell'elenco degli elettori; 3) L'elettore appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto; 4) Il Presidente o uno dei componenti del seggio consegna le schede; 5) L'elettore si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata; 6) Riconsegna le schede al Presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede a introdurle nelle urne e riconsegna la matita;	~~Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:~~ ~~1) Lo studente presenta al Presidente o a uno dei componenti del seggio un documento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore;~~ ~~2) Il Presidente o uno dei componenti del seggio accerta che il cognome dello studente sia iscritto nell'elenco degli elettori;~~ ~~3) L'elettore appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto;~~ ~~4) Il Presidente o uno dei componenti del seggio consegna le schede;~~ ~~5) L'elettore si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata;~~ ~~6) Riconsegna le schede al Presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede a introdurle nelle urne e riconsegna la matita;~~ ***Ciascun elettore riceverà un documento in formato PDF nel proprio profilo sul portale INFOSTUD contenente anche le credenziali d'accesso per poter esercitare il i voto.*** ***Tale documento dovrà essere stampato preventivamente a cura dell'elettore, nel formato A4 e senza alterarne in alcun modo né il contenuto né la forma.*** ***In assenza del predetto documento non sarà possibile esercitare il voto.*** ***L'elettore, munito della stampa delle credenziali di voto e di un valido documento di riconoscimento, si potrà recare in un qualsiasi seggio elettorale istituito dall'amministrazione, anche dislocato sul territorio regionale.*** ***L'elettore consegnerà il documento precedentemente stampato ad un componente del seggio, il quale provvederà a trattenere una sezione del documento stampato, riportante i soli dati anagrafici dell'elettore, e sulla quale saranno trascritti i dati del documento di riconoscimento e sarà apposta la firma dell'elettore.*** ***Il Presidente o il vicepresidente del seggio, contestualmente all'identificazione dell'elettore, provvederà ad abilitare l'elettore al voto all'interno del sistema elettronico centralizzato, certificando così la presenza dell'elettore al seggio da lui presieduto.***

M

7) Il Presidente o un componente del seggio restituisce il documento all'elettore.	***Per esprimere il proprio voto l'elettore si reca alla postazione assegnatagli dal personale di seggio, il quale ne verifica la corretta funzionalità.*** ~~7)~~ ***Completate le procedure di voto,*** il Presidente o un componente del seggio restituisce il documento all'elettore. ***Nel caso in cui l'elettore non completi le procedure di voto, si considererà votata "scheda bianca".***
Art. 10 - Votazioni Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione di cui al precedente art. 6, le denominazioni o simboli delle liste. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione di un segno nello spazio riservato alla denominazione o simbolo della Lista prescelta, da apporre con la matita ricevuta dal componente del seggio.	**Art. 10 - Votazioni** Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione di cui al precedente art. 6, le denominazioni o simboli delle liste. Il voto dell'elettore ~~deve~~ ***può*** essere espresso ***usando il mouse selezionando una delle seguenti modalità:*** ***1) cliccando solo sulla lista prescelta senza esprimere una preferenza per un candidato (valido come solo voto di lista)*** ***2) cliccando sulla lista prescelta ed esprimendo anche una preferenza per il candidato della sola lista prescelta (valido come voto di lista e di preferenza)*** ***3) cliccando solo sul nome del candidato (valido come voto di lista e di preferenza)*** ***4) cliccando sulla scelta "scheda bianca".*** ***Ad ogni selezione seguirà una conferma della scelta operata eventualmente modificabile prima della sua definitiva approvazione da parte dell'elettore.*** ***Seguirà un'ulteriore messaggio per l'abbandono della postazione di voto o per esprimere il voto per altro organismo.*** ~~in modo non equivoco con l'indicazione di un segno nello spazio riservato alla denominazione o simbolo della Lista prescelta, da apporre con la matita ricevuta dal componente del seggio.~~
Ciascun elettore dispone di un solo voto di preferenza. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della Lista da lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato all'art. 4, siano in testa alla Lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa Lista. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, a fianco del contrassegno della Lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno di due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.	Ciascun elettore dispone di un solo voto di preferenza. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della Lista da lui votata. ~~Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato all'art. 4, siano in testa alla Lista votata.~~ ~~Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa Lista.~~ ~~Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, a fianco del contrassegno della Lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.~~ ~~Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno di due.~~ ~~L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.~~

N

Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello apposto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della Lista votata. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Organismi sono inefficaci. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una Lista diversa da quella votata. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle.	~~Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello apposto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della Lista votata.~~ ~~Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Organismi sono inefficaci.~~ ~~Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una Lista diversa da quella votata.~~ ~~Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle.~~
Art. 11 - Operazioni di scrutinio Alle ore 14,30 del secondo giorno delle votazioni, presso ciascun seggio, si procede, come prima operazione, al computo delle schede votate. Successivamente si procede allo scrutinio.	**Art. 11 - Operazioni di scrutinio** ~~Alle ore 14,30 del secondo~~ ***~~l'ultimo~~*** ~~giorno delle votazioni, presso ciascun seggio, si procede, come prima operazione, al computo delle schede votate.~~ ~~Successivamente si procede allo scrutinio.~~ ***Alle ore 15.00 dell'ultimo giorno di votazione, la Commissione Elettorale Centrale, riunita in seduta pubblica, dà inizio alle fasi di spoglio elettronico delle schede votate le cui risultanze sono tempestivamente rese pubbliche sul portale dell'Università.***
Alle operazioni elettorali può assistere un solo rappresentante per ogni denominazione o simbolo. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla Commissione Elettorale Centrale cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate contenenti voti validi, quelle contenenti voti contestati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede annullate, le schede non votate.	~~Alle operazioni elettorali può assistere un solo rappresentante per ogni denominazione o simbolo.~~ ~~I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla Commissione Elettorale Centrale cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate contenenti voti validi, quelle contenenti voti contestati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede annullate, le schede non votate.~~
Art. 12 - Commissione Elettorale Centrale Per le elezioni di cui al presente Regolamento è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive del personale docente nel Senato Accademico, integrata dal Direttore dell'Area Servizi agli Studenti o da un suo delegato. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico.	**Art. 12 - Commissione Elettorale Centrale** Per le elezioni di cui al presente Regolamento è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive del personale docente nel Senato Accademico, integrata dal Direttore dell'Area Servizi agli Studenti o da un suo delegato. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico.
Art. 13 - Criteri per l'individuazione degli eletti L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il seguente criterio: a) Per ogni Lista è determinato il "numero elettorale" costituito dal totale dei voti validi ottenuti; b) Per ogni Lista è determinato altresì il "numero individuale" costituito dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della Lista; c) Il "numero elettorale" di ogni Lista è diviso successivamente per uno, per due e così via sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, determinando i relativi quozienti; d) Tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde il minor "numero elettorale";	**Art. 13 - Criteri per l'individuazione degli eletti** L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il seguente criterio: a) Per ogni Lista è determinato il "numero elettorale" costituito dal totale dei voti validi ottenuti; b) Per ogni Lista è determinato altresì il "numero individuale" costituito dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della Lista; c) Il "numero elettorale" di ogni Lista è diviso successivamente per uno, per due e così via sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, determinando i relativi quozienti; d) Tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde il minor "numero elettorale";

Ns

e) Le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente; f) Risultano eletti, Lista per Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista.	e) Le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente; f) Risultano eletti, Lista per Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista.
Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con manifesti entro quindici giorni dalle elezioni. Entro dieci giorni successivi può essere proposto ricorso. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi entro dieci giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro dieci giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.	**Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi** I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono ***immediatamente*** resi pubblici ***sul portale dell'Università*** ~~con manifesti entro quindici giorni dalle elezioni~~. Entro ***i tre*** ~~dieci~~ giorni ***lavorativi*** successivi può essere proposto ricorso. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi entro ***tre*** ~~dieci~~ giorni dal termine di presentazione, sentit***i***, ***qualora lo ritenga necessario,*** il primo firmatario di essi e/o, ~~qualora lo ritenga necessario,~~ i ~~membri~~ ***componenti*** dei seggi elettorali. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro ***tre*** ~~dieci~~ giorni ***lavorativi*** può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.
Art. 15 - Nomina Alla nomina dei rappresentanti provvede il Rettore con proprio decreto nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.	**Art. 15 - Nomina** Alla nomina dei rappresentanti provvede il Rettore con proprio decreto nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.
Art. 16 - Sostituzioni In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore, il rappresentante degli studenti è sostituito dal candidato che lo segue nell'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di Lista. Lo studente eletto che nel corso del mandato elettorale consegua la laurea, non è considerato decaduto se, senza soluzione di continuità di anno accademico ove possibile, si iscrive a: a) corso di laurea magistrale della Facoltà di riferimento; b) scuola di specializzazione della Facoltà di riferimento; c) altro corso di laurea di I livello.	**Art. 16 - Sostituzioni** In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore, il rappresentante degli studenti è sostituito dal candidato che lo segue nell'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di Lista. Lo studente eletto che nel corso del mandato elettorale consegua la laurea, non è considerato decaduto se, senza soluzione di continuità di anno accademico ove possibile, si iscrive a: a) corso di laurea magistrale della Facoltà di riferimento; b) scuola di specializzazione della Facoltà di riferimento; c) altro corso di laurea di I livello.
Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le consultazioni ivi previste sono indette con decreto rettorale in conformità al cronoprogramma approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I componenti eletti ai sensi del presente Regolamento cessano dalla carica il 31 ottobre 2015.	**Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali** ~~In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le consultazioni ivi previste sono indette con decreto rettorale in conformità al cronoprogramma approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.~~ ~~I componenti eletti ai sensi del presente Regolamento cessano dalla carica il 31 ottobre 2015.~~ ***Ai fini del rinnovo delle cariche in scadenza il 31 ottobre 2015 le consultazioni sono indette con decreto rettorale in conformità al***

AS

Per quanto non disposto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, previste per le elezioni degli Organi delle Amministrazioni Comunali.	***cronoprogramma approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.*** Per quanto non disposto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, previste per le elezioni degli Organi delle Amministrazioni Comunali.

Ar

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

15 LUG. 2015

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2015.

Il **Presidente** invita il Senato Accademico ad approvare il verbale della seduta del 23 giugno 2015.

Il prof. **Catucci**, sull'argomento **8.1 "Grandi Scavi Archeologici - Ripartizione Fondi 2015"** iscritto al punto 8.1 dell'ordine del giorno, chiede che il suo intervento, riportato a pag. 93, sia così integrato:

- al quinto rigo dopo le parole "rilevanza mondiale." siano aggiunte le parole **"per esempio proprio nel campo dell'Egittologia.";**
- al nono rigo dopo le parole "difficilmente recuperabile." siano aggiunte le parole **"una volta venuta meno la continuità della presenza in quell'area.".**

Il prof. **Biffoni,** sull'argomento, **"Protocollo d'Intesa Regione Lazio – Università Sapienza di Roma",** iscritto al punto 10.1 dell'ordine del giorno, chiede che il secondo e il terzo capoverso del suo intervento, riportati a pag. 105, siano così modificati:

"Considera positivo che il vecchio protocollo non abbia trovato **piena** applicazione, **altrimenti combinato al D.L. 517/99,** avrebbe comportato degli effetti disastrosi per il personale docente, soprattutto per il personale ricercatore che **presta attività assistenziale** nell'ambito degli ospedali universitari.
Quanto premesso per ribadire qual è la sensazione di chi in realtà sa bene che da tale trattativa, **frutto di una mediazione fra posizioni distanti in un'atmosfera normativa ed economica decisamente sfavorevole,** c'è un aumento del rischio per il personale, **soprattutto per i ricercatori,** ma tale aspetto va ritenuto **inevitabile** nei confronti dell'interesse generale, decisamente superiore."

Il Senato Accademico approva il verbale del 23 giugno 2015 con le integrazioni e modifiche richieste dai proff. Catucci e Biffoni.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio